

MOZIONE N. 7 – Esame avvocato

Presentata da: Simona Manno (Locri)

Premesso che:

- Il capo II della legge 247/2012 disciplina il nuovo esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
- Dall'analisi dei lavori preparatori alla Riforma Forense, emerge con chiarezza l'obiettivo di ridisegnare il percorso di accesso alla professione in modo da garantire che i nuovi avvocati siano adeguatamente formati, facendo sì che gli alti livelli di professionalità siano mantenuti durante tutta la carriera, prevedendo un'adeguata formazione permanente, prescrivendo come essenziale l'esercizio effettivo e continuativo della professione da parte degli iscritti agli albi;
- Il Legislatore, ispirandosi a questi principi, ha modificato anche la disciplina della pratica forense, riducendone la durata al fine di inserire più celermente i giovani laureati nel mondo delle professioni, ed al tempo riformando il tirocinio professionale, che oltre nella pratica svolta presso uno studio, ai sensi dell'art. 43, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge;

considerato che:

- L'art. 49 prevede una graduale applicazione della nuova disciplina sull'esame di stato, stabilendo che per i primi due anni dall'entrata in vigore della nuova legge (2 febbraio 2013) l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per le prove scritte che orali, secondo la normativa previgente;
- Il testo originario dell'art. 49 prevedeva, dopo il primo biennio dall'entrata in vigore della legge, un ulteriore periodo di regime transitorio della durata triennale;
- Tale disposizione fu tuttavia soppressa dalla Camera dei Deputati, che nell'esaminare il disegno di legge non tenne conto delle oggettive difficoltà che le Istituzioni Forensi avrebbero riscontrato nell'applicazione del regime previsto dalla nuova Legge Professionale;
- Il Milleproroghe 2014 (D.L. n°192/14 conv. Legge 27 febbraio 2015 n°11) ha infatti prorogato di un ulteriore biennio (fino al 2017) la durata del regime transitorio dell'esame di abilitazione;

rilevato che:

- Il nuovo esame di Stato di cui all'art. 49 è strettamente connesso con la nuova pratica professionale, ed in particolar modo con la frequenza dei corsi di formazione obbligatori previsti dall'art. 43, propedeutici all'esame;
- L'art. 43 prevede che tali corsi di formazione devono essere disciplinati con apposito Regolamento del ministero della Giustizia, sentito il CNF;
- Il suddetto regolamento non è ancora stato emanato;

- Allo stato attuale, né le Università né le attuali Scuole Forensi forniscono ai giovani praticanti gli strumenti e la metodologia di studio necessari per affrontare il nuovo esame di stato di cui all'art. 46;
- Anzi, attualmente le Università, le SSPL e le Scuole Forensi – ma anche le scuole di formazione private – formano i praticanti in base a un metodo di studio specificamente rivolto al superamento dell'attuale esame di abilitazione con l'ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza;
- Qualora il nuovo esame di abilitazione entrasse in vigore prima dell'attuazione della nuova pratica forense e soprattutto prima dell'istituzione dei Corsi di formazione obbligatori, i praticanti subirebbero un'ingiusta limitazione del loro diritto ad un'adeguata formazione finalizzata all'accesso alla professione, in spregio a quelle che, dai lavori preparatori, erano le intenzioni del Legislatore;
- Inoltre, particolarmente discriminatoria sarebbe la situazione di coloro i quali affronteranno l'esame nella sessione 2016 e non riusciranno a superarlo: questi giovani laureati in giurisprudenza, infatti, scopriranno l'esito del proprio esame scritto solo a maggio/giugno 2017, e qualora non fossero ammessi all'orale, dovrebbero completamente cambiare metodo di studio in sei mesi, per poter affrontare il nuovo esame di abilitazione che entrerà in vigore proprio a dicembre 2017, e si troverebbero materialmente privi degli strumenti necessari per affrontare questa prova, non avendo neanche avuto la possibilità di frequentare i corsi di formazione obbligatori previsti dall'art. 43, in quanto il relativo regolamento deve ancora essere emanato.

Tanto premesso, è evidente che il nuovo esame d'avvocato deve necessariamente essere armonizzato con la nuova pratica forense ed in particolare con i Corsi di formazione obbligatori di cui all'art. 46, rendendosi perciò necessario, per garantire la qualità e la formazione delle future classi forensi, la loro contestuale attuazione ed entrata in vigore, con conseguente necessità di prorogare il regime transitorio di cui all'art. 49.

Con la presente mozione, si chiede pertanto che la Giunta voglia impegnarsi affinché il regime transitorio del nuovo esame di abilitazione di cui all'art. 49 della riforma forense sia prorogato sino alla effettiva attuazione ed entrata in vigore del regime della nuova pratica forense, ed in particolare sino all'istituzione da parte degli Ordini e delle Associazioni dei Corsi di Formazione propedeutici alla pratica forense.

Approvata all'unanimità